

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 14.01.2014, n. 5

**Elezioni 2014 del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo.  
Determinazione seggi**

### II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art.14, comma 1, del citato Statuto che recita testualmente: "Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore";

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 5 (Durata degli organi elettivi regionali) della Legge 2/7/2004 n. 165, recante: "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", gli organi elettivi delle Regioni durano in carica cinque anni ed il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione;

**VISTA** la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

**VISTO** l'art. 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze) ed in particolare il comma 2 il quale dispone che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (29 seggi) e assegnando gli stessi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

**VISTO**, altresì, il comma 3 del predetto articolo 4 della L.R. n. 9/2013 che dispone che l'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

**PRECISATO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 9/2013 la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica;

**PRECISATO** che la popolazione della Regione e delle quattro Province, desunta dai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è pari a **1.307.309** di cui:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Provincia di L'Aquila | <b>298.343</b> |
| Provincia di Teramo   | <b>306.349</b> |
| Provincia di Pescara  | <b>314.661</b> |
| Provincia di Chieti   | <b>387.956</b> |

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni

### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **Ai sensi** dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

2. **Ai sensi** della predetta disposizione normativa i restanti ventinove seggi sono assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n. 9/2013 alle liste circoscrizionali come segue:

SEGGI DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)

**QUOZIENTE REGIONALE : 45.079**

| <b>CIRCOSCRIZIONE</b> | <b>POPOLAZIONE<br/>CENSIMENTO<br/>2011</b> | <b>QUOZIENTI<br/>INTERI</b> | <b>RESTI</b>   | <b>SEGGI<br/>ASSEGNATI</b> |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>PESCARA</b>        | <b>314.661</b>                             | <b>6</b>                    | <b>44.187*</b> | <b>7</b>                   |
| <b>TERAMO</b>         | <b>306.349</b>                             | <b>6</b>                    | <b>35.875*</b> | <b>7</b>                   |
| <b>L'AQUILA</b>       | <b>298.343</b>                             | <b>6</b>                    | <b>27.869*</b> | <b>7</b>                   |
| <b>CHIETI</b>         | <b>387.956</b>                             | <b>8</b>                    | <b>27.324</b>  | <b>8</b>                   |
|                       | <b>1.307.309</b>                           | <b>26</b>                   | <b>135.255</b> | <b>29</b>                  |

\* resto più alto, cui corrisponde l'assegnazione di un seggio.

3. **Il presente** Decreto viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2013, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila.
4. **Il presente** decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE  
**Giovanni Chiodi**